GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1888 — ROMA — LUNEDI 30 APRILE — NUM. 102

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero **5370** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1.

Il Governo del Re è autorizzato a dar piena ed intera esecuzione al Trattato di commercio e di navigazione fra l'Italia e la Spagna, concluso a Roma il 26 febbraio 1888 e le cui ratifiche vennero scambiate a Madrid il 30 aprile 1888.

Articolo 2.

Il Governo del Re potrà concedere, alle condizioni che saranno stabilite con decreto del Ministro della Marina, il premio di navigazione indicato nell'articolo 10 della

legge 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), anche per il percorso dall'Italia alla Spagna, a quelle navi che, trovandosi nelle condizioni prescritte dal capo secondo della detta legge, partano dallo Stato e sbarchino merci nazionali in un porto spagnuolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 aprile 1888.

UMBERTO.

Crispi.
A. Magliani.
B. Brin.
Grimaldi.

Visto, *Il Guardasigilli*: Zanardelli.

Sua Maesta' il Re d'Italia e **Sua Maesta' la Regina Reggente di Spagna**, in nome del Suo Augusto figlio; **Sua Maesta' il Re Don Alfonso XIII**, egualmente animati dal desiderio di restringere i vincoli d'amicizia che uniscono i due paesi, e volendo migliorare ed estendere le relazioni di commercio e di navigazione fra i due Stati, hanno risoluto di concludere un trattato, a questo scopo, ed hanno nominato per loro plenipotenziari,

SUA MAESTA' IL RE D'ITALIA

S. E. il signor Francesco Crispi, deputato, Gran Croce decorato del Gran Cordone dei SS. Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia, Ufficiale dell'ordine militare di Savoia, decorato della medaglia dei Mille, ecc. ecc., Presidente del Consiglio dei Ministri, Suo Ministro *ad interim* degli Affari Esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA REGGENTE DI SPAGNA

S. E. il signor Giovanni Antonio de Rascon e Navarro, Conte di Rascon, Visconte di Lagasca, Senatore del Regno, Gentiluomo di Camera attuale di S. M., Dottore in giurisprudenza, decorato del Collare del Real e distinto Ordine di Carlo III, e della Gran Croce di Isabella la Cattolica, ecc. ecc., Suo Ambasciatore presso S. M. il Re d'Italia,

i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri trovati in buona e debita forma, hanno convenuto nei seguenti articoli:

Art. 1.

Vi sarà piena ed intera libertà di commercio e di navigazione fra il regno d'Italia e il regno di Spagna.

I cittadini dei due Stati non pagheranno, a ragione del loro commercio e della loro industria, nei porti, città o luoghi qualsiansi dei paesi rispettivi, sia che vi si stabiliscano, sia che vi risiedano temporariamente, altri o più elevati diritti, tasse, imposte o patenti, sotto qualsivoglia denominazione, che quelli che sono o saranno riscossi sui nazionali, e i privilegi, immunità ed altri favori qualunque di cui godessero, in materia di commercio, d'industria e di navigazione, i cittadini di uno dei due Stati, saranno comuni a quelli dell'altro.

Art 2.

Gl'italiani in Spagna e reciprocamente gli spagnuoli in Italia godranno, al pari dei cittadini del paese, della pienezza dei diritti civili, nonchè di tutti i privilegi, immunità ed esenzioni loro conceduti dalla convenzione consolare del 21 luglio 1867, i quali s'intendono interamente confermati col presente trattato.

Gli italiani nati in Ispagna, i quali siano ivi chiamati al servizio militare dovranno, qualora i documenti da essi presentati non fossero ravvisati sufficienti ad accertare la loro origine, ornire alle autorità competenti, entro l'anno susseguente, un certificato comprovante che essi hanno soddisfatto alla legge del reclutamento in Italia. E reciprocamente gli spagnuoli nati in Italia, i quali, per aver raggiunta l'età prescritta, siano ivi compresi nel contingente militare, dovranno presentare alle autorità civili o militari competenti un certificato da cui risulti che essi hanno concorso all'estrazione in Spagna.

In difetto di tal documento, in debita forma, l'individuo chiamato a prestar servizio militare nel paese in cui è nato dovrà far parte del contingente del suo distretto.

Art. 3.

Gli italiani in Spagna, e reciprocamente gli spagnuoli in Italia, godranno per tutto ciò che concerne i brevetti d'invenzione, le marche di fabbrica o di commercio, come pure i disegni o modelli industriali e di fabbrica di ogni specie, dei vantaggi che le leggi rispettive accordano attualmente o accorderanno in seguito ai nazionali.

In conseguenza essi avranno la stessa protezione di questi e le stesse azioni legali contro ogni offesa recata ai loro diritti, sotto riserva dell'adempimento delle formalità e delle condizioni imposte ai nazionali dalla legislazione interna di ciascuno Stato.

Il diritto esclusivo di sfruttare un disegno o modello industriale e di fabbrica non può avere, a profitto degli italiani in Spagna e reciprocamente a profitto degli spagnuoli in Italia, una durata più lunga di quella fissata dalla legge del paese a riguardo dei nazionali.

Se il disegno o modello industriale o di fabbrica appartiene al dominio pubblico nel paese d'origine, esso non potrà formare oggetto di godimento esclusivo nell'altro paese.

Le disposizioni dei due paragrafi precedenti sono applicabili alle marche di fabbrica o di commercio.

I diritti degli italiani in Spagna, e reciprocamente i diritti degli spagnuoli in Italia non sono subordinati all'obbligo di sfruttarvi i modelli o disegni industriali di fabbrica.

Rimane inteso che le marche di fabbrica alle quali si applica il presente articolo sono quelle che nei due paesi sono legittimamente acquisite agli industriali o negozianti che ne usano, vale a dire che il carattere di una marca di fabbrica italiana deve essere valutato secondo la legge italiana, come quello di una marca spagnuola deve essere giudicato secondo la legge spagnuola.

Art. 4.

I fabbricanti e mercanti, come pure i viaggiatori di commercio italiani che viaggiano in Spagna per conto di una casa italiana, e reciprocamente i fabbricanti e mercanti, come pure i viaggiatori di commercio spagnuoli che viaggiano in Italia per conto di una casa spagnuola, potranno fare, senza esservi assoggettati ad alcuna tassa, acquisti per i bisogni della loro industria e raccogliervi ordinazioni, con o senza campioni, ma senza fare spaccio di mercanzie.

Art. 5.

Gli articoli soggetti a dazio d'entrata che servono di campioni e che vengono importati in uno dei due paesi da fabbricanti, mercanti o viaggiatori di commercio dell'altro, saranno dall'una e dall'altra parte ammessi in franchigia temporaria mediante le formalità di dogana necessarie per assicurarne la riesportazione o la reintroduzione nel deposito Queste formalità saranno regolate di comune accordo fra i due Governi.

Art 6

Gli oggetti d'origine o di manifattura spagnuola enumerati nella tariffa *A*, unita al presente trattato, ed importati per terra o per mare, saranno ammessi in Italia coi dazi fissati nella detta tariffa, compresi nei medesimi tutti i diritti addizionali.

Gli oggetti d'origine o di manifattura italiana enumerati nella tariffa *B*, unita al presente trattato, ed importati per terra o per mare, saranno ammessi in Spagna coi dazi fissati nella detta tariffa, compresi nei medesimi tutti i diritti addizionali.

Art 7.

Le mercanzie d'ogni specie le quali attraversino ognuno dei due Stati saranno esenti da qualunque diritto di transito.

Art. 8.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti si impegna a far profittare l'altra, immediatamente e senza compenso, di ogni favore o di ogni privilegio o ribasso nelle tariffe dei dazi d'importazione o d'esportazione che una di esse ha accordato o potesse accordare ad una terza Potenza.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano, inoltre, a non stabilire l'una verso l'altra alcun diritto o divieto d'importazione o d'esportazione, il quale non sia, in pari tempo, applicabile alle altre nazioni

Il trattamento della nazione più favorita è reciprocamente garantito a ciascuna delle Alte Parti contraenti per tutto ciò che riguarda il consumo, il deposito, la riesportazione, il transito, il trasbordo di merci, il commercio e la navigazione in generale.

Art. 9.

Le disposizioni contenute nell'articolo precedente non sono applicabili:

1° all'importazione, all'esportazione ed al transito delle merci che sono o saranno oggetto di monopolii dello Stato;

2° alle merci, specificate o no nel presente trattato, per le quali una delle Alte Parti contraenti stimasse necessario di stabilire delle proibizioni o delle restrizioni temporarie d'entrata, d'uscita e di transito per motivi sanitari, per impedire la propagazione di epizoozie o la distruzione delle raccolte, oppure in vista di avvenimenti di guerra.

Art. 10.

I *drawbacks* all'esportazione dei prodotti di ciascuno dei due Stati non potranno essere che l'esatto equivalente dei diritti di assisa o di consumo interno che colpiscono i detti prodotti o le materie impiegate nella loro fabbricazione.

Art. 11.

Le mercanzie di ogni natura, originarie di uno dei due paesi ed importate nell'altro non potranno essere assoggettate a diritti d'assisa o di consumo, nè ad altre tasse o dazi di qualsiasi denominazione, imposti dal governo, dalle provincie, dai comuni, ovvero da istituti o corporazioni qualsiasi, diversi o maggiori di quelli che colpiscono o colpiranno le simili mercanzie di produzione nazionale.

Ciò nondimeno i diritti all'importazione potranno essere aumentati delle somme corrispondenti alle spese cagionate ai produttori nazionali dal sistema dell'assisa.

Art. 12.

Gli articoli di oreficeria e di gioielleria in oro o in argento, importati dall'uno dei due paesi, saranno soggetti nell'altro al sistema di verificazione che ivi sarà in vigore per gli articoli simili di fabbricazione nazionale e pagheranno, ove occorra, sulla stessa base di questi, i diritti di marchio e di garanzia.

Art. 13.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà esigere che l'importatore, per comprovare che i prodotti sono di origine o di manifattura nazionale, presenti alla dogana del paese d'importazione una dichiarazione ufficiale fatta dal produttore o fabbricante della mercanzia, o da ogni altra persona da lui debitamente autorizzata, davanti alle autorità del luogo di produzione o di deposito; i consoli od agenti consolari rispettivi legalizzeranno, senza spesa, le firme delle autorità locali.

Art. 14.

I bastimenti di ognuno dei due Stati, con carico o senza, come pure i loro carichi, qualunque sia il porto di loro provenienza e qualunque sia il luogo d'origine o di destinazione del carico, godranno, sotto tutti i rapporti, all'entrata, durante il loro soggiorno, e all'uscita da un porto dell'altro Stato, del medesimo trattamento dei bastimenti nazionali e loro carichi.

Art. 15.

I bastimenti di uno dei due Stati che entrano in un porto dell'altro e che non vogliano scaricarvi che una parte del loro carico, potranno, uniformandosi alle leggi e regolamenti degli Stati rispettivi, conservare a bordo la parte di carico che fosse destinata ad un altro porto, sia dello stesso paese, sia di un altro, e riesportarla senza essere costretti a pagare, per quest'ultima parte del loro carico, alcun diritto di dogana, salvo quello di sorveglianza, il quale, però, non potrà essere riscosso che nella misura fissata per la navigazione nazionale.

Art. 16.

Gli avanzi di un naufragio e le merci avariate provenienti da un bastimento di una delle due Alte Parti contraenti, e che non sieno ammessi alla consumazione interna, non potranno essere assoggettati al pagamento di alcuna specie di tassa.

Art. 17.

Saranno rispettivamente considerati come bastimenti italiani o spagnuoli quelli che, navigando sotto la bandiera di uno dei due Stati, saranno posseduti e registrati secondo le leggi del paese, e muniti di titoli e patenti regolarmente rilasciati dalle autorità competenti

Art 18.

Per quanto concerne il collocamento delle navi, il loro caricamento o scaricamento nei porti, rade, seni o bacini, e in generale per tutte le formalità o disposizioni qualunque a cui possono essere soggetti i bastimenti di commercio, i loro equipaggi ed i loro carichi, non sarà accordato ai bastimenti nazionali, in uno dei due Stati, alcun privilegio nè alcun favore che non lo sia egualmente ai bastimenti dell'altra Potenza, la volontà delle Alte Parti contraenti essendo che, anche sotto questo rapporto, i bastimenti italiani e i bastimenti spagnuoli sieno trattati sul piede di una perfetta eguaglianza.

Art. 19.

Le disposizioni del presente trattato non si applicano al regime del cabotaggio, nè al regime della pesca.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti riserva esclusivamente ai suoi nazionali l'esercizio della pesca nelle proprie acque territoriali.

Art. 20.

Le disposizioni del presente trattato di commercio e di navigazione sono applicabili, da parte dell'Italia, al possedimento di Assab, e da parte della Spagna alle isole adiacenti ed alle Canarie, come pure ai possedimenti spagnuoli delle coste del Marocco.

Per ciò che concerne i possedimenti spagnuoli d'oltremare, è garantito all'Italia, in materia di commercio, d'industria e di navigazione il trattamento che il regime speciale di quei possedimenti comporta per la nazione più favorita, come pure è garantito ai cittadini italiani nei possedimenti medesimi il godimento dei privilegi, immunità ed altri favori qualsiansi che sono o venissero accordati ai cittadini di una terza potenza.

Art. 21.

I due Governi contraenti convengono che le controversie le quali possano sorgere intorno alla interpretazione o alla esecuzione del presente trattato o alle conseguenze di qualche sua violazione, debbano assoggettarsi, quando sieno esauriti i mezzi di comporle direttamente per amichevole accordo, alla decisione di Commissioni arbitrali, e che il risultato di simile arbitrato sarà obbligatorio per entrambi.

I componenti di tali Commissioni saranno scelti dai due Governi di comune consenso; in difetto di ciò, ognuna delle Parti nominerà il proprio arbitro o un numero eguale di arbitri, e gli arbitri nominati ne sceglieranno un ultimo.

La procedura arbitrale sarà in ciascuno dei casi determinata dalle Parti contraenti, e in difetto, il collegio stesso degli arbitri s'intenderà autorizzato a preliminarmente determinarla.

Art. 22.

Il presente trattato entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche e continuerà a sussistere fino al 1° febbraio del 1892.

Nel caso in cui nè l'una nè l'altra delle Alte Parti contraenti avesse notificato, dodici mesi avanti la fine del detto periodo, la sua intenzione di farne cessare gli effetti, il trattato continuerà ad essere in vigore fino ad un anno dopo il giorno in cui una o l'altra delle due Alte Parti contraenti lo avrà denunciato.

Art. 23.

Il presente trattato sarà sottoposto all'approvazione delle Camere di ciascuno dei due Stati e le ratifiche ne saranno scambiate a Madrid al più presto possibile.

In fede di che i Plenipotenziari rispettivi lo hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.

Fatto a Roma in doppio originale il 26 febbraio 1888.

FRANCESCO CRISPI (L. S.) — EL CONDE DE RASCON (L. S.)

Tariffa A. — DAZI ALL'ENTRATA IN ITALIA

Numeri della tariffa italiana	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO
			Lire C.
4 *a.*	Spirito puro in botti o caratelli .	Ettolitro	14 —
6 *a.*	Olio d'oliva .	100 chilogr.	6 —
6 *b.*	Olio d'arachide	»	15 —
25	Zafferano	»	300 —
121 *a.*	Lane naturali o sudicie e lane lavate .	»	esenti
122	Cascami e borra di lana	»	»
169 *a*	Sughero greggio .	»	»
169 *b.*	Sughero lavorato .	»	15 —
176 *a*	Sparto non lavorato	»	esente
198 da *a* a *de*	Minerali metallici .	»	esenti
200	Rottami di ferro .	»	1 —
211 *a.*	Rame in pani	»	4 —
211 *b.*	Rame in spranghe	»	14 —
249	Mercurio	»	10 —
267	Castagne	»	esenti
276	Aranci e limoni .	»	2 —
278	Uva fresca .	»	esente
279	Le altre frutta non nominate fresche .	»	esenti
281	Carrube	»	1 75
283 *a b*	Mandorle con la scorza o monde.	»	esenti
283 *c.*	Noci e nocciuole .	»	»
283 *d.*	Frutta oleose, non nominate	»	»
283 *e. f*	Uva e fichi secchi	»	10 —
283 *g*	Altre frutta secche non nominate.	»	2 —
306 *b*	Pesci secchi o affumicati, eccettuate le sardine .	»	5 —
306 *c.*	Pesci salati o in salamoia, eccettuate le sardine .	»	6 —
306 *b c*	Sardine secche, salate e pressate.	»	esenti
306 *d. e*	Sardine, acciughe e tonno marinato o conser. sott'olio in barili e scatole.	»	10 -
321 *c.*	Piume da letto .	»	esenti

Tariffa B. — DAZI ALL' ENTRATA IN ISPAGNA

Numeri della tariffa spagnola	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	UNITÀ	DAZIO
			Pesetas
1	Marmi, diaspri e alabastri in blocco ed in pezzi sgrossati, squadrati.	100 chilogr.	— 37
2	Id. di ogni specie, tagliati in lastre, tavole e gradini di qualunque grandezza levigati o no	»	3 10
3	Id. lavorati o tagliati a scalpello, di ogni specie, sieno o no levigati.	»	7 35
16	Majoliche	»	26 58
17	Porcellane	»	37 50
63	Manna . . .	»	10 —
76	Sali di chinino .	Chilogramma	27 50
77	Allume . . .	100 chilogr.	1 15
78	Zolfo	»	— 25
97	Fiammiferi di cera, stearina e candele steariche . .	»	33 90
116	Canapa greggia e pettinata . . .	»	2 —
119	Filati di canapa semplici *(Hilazas)* . .	»	27 20
122	Cordami . . . . . , . .	»	18 90
154	Tessuti di seta semplici ed operati . .	Chilogramma	10 —
155	Velluti e felpe di seta	»	12 —
156	Tessuti di filosella, borra di seta, di seta cruda e di borra mista a seta	»	5 —
157	Tulli e merletti di seta o borra di seta . .	»	7 —
158	Tessuti di punto di seta o borra di seta	»	10 —
159	Velluti e felpe di seta o borra di seta, con tutta la trama o l' ordito di cotone, o altre fibre vegetali	»	8 —
160	Altri tessuti di seta o borra di seta con tutto l'ordito o la trama di cotone o altre fibre vegetali	»	4 —
161	Tessuti di seta o borra di seta con tutto l'ordito o la trama di lana o peli	»	5 —
174	Doghe	Migliaio	2 —
182	Carbone vegetale . .	Ton. 1000 Kg.	— 50
186	Paglia lavorata (1)	100 chilogr.	30 24
266	Conserve alimentari, ripieni, mostarde e salse . .	Chilogramma	— 90
—	Tonno conservato sott'olio in barili e scatole .	100 chilogr.	10 —
268	Dolci	Chilogramma	— 85
270	Paste da minestra	100 chilogr.	11 35
273	Addobbi e ornamenti di corallo (2) . .	Chilogramma	6 —
275	Corallo lavorato	»	6 85
285	Gomma in fogli e tubi	»	— 75
287	Id. lavorata in qualunque forma . .	»	1 50
294	Passamani (lavori di) di seta (3) . .	»	7 50
295	Passamani (lavori di) di lana (4) . .	»	2 50
296	Id. di tutte le altre specie. .	»	2 —

(1) Nella paglia lavorata non si comprendono i lavori in paglia, come cappelli, ecc.
(2) Non sono compresi in questa voce i lavori in corallo montati in oro ed argento.
(3) Si tasseranno come lavori di passamani di seta quelli che nella totalità del peso contengono più del 40 0[0] di detta materia.
(4) Si tasseranno come lavori di passamani di lana quelli che nella totalità del peso contengono più del 40 0[0] di detta materia o di questa e seta.

Il Num. **5371** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° gennaio 1886, n. 3620 (Serie 3ª) e l'altra 18 aprile dello stesso anno, n. 3795 (Serie 3ª);

Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno ed *interim* per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Convenzione per la protezione dei cavi sottomarini conclusa a Parigi fra l'Italia ed altri Stati il 14 marzo 1884 e le cui ratifiche vennero ivi scambiate il 31 dicembre 1885, sarà applicata dall'Italia a partire dal 1° maggio 1888.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1888.

UMBERTO.

CRISPI.
G. SARACCO.
G. ZANARDELLI.
B. BRIN.

Visto: *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

Il Num. **MMDCCCLXXXIX** *(Serie 3ª, parte supplement.) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le disposizioni testamentarie in data 15 febbraio 1882, 2 giugno e 19 dicembre 1883, nei rogiti Bancalari, con cui il fu sacerdote Don Francesco Bancalari dispose dell'annua rendita di lire 21,185, iscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico, per la fondazione di un ricovero in Chiavari, da denominarsi *Ospizio Bancalari*, a favore di artigianelli poveri, per quella di una istituzione di famiglia destinata a procurare istruzione ai discendenti in linea mascolina dal padre di esso testatore, e per la creazione di una nuova Sede Vescovile in Chiavari, designando all'attuazione di dette disposizioni testamentarie apposita Commissione composta del Presidente della Società Economica di Chiavari, dell'Arciprete della Parrocchia di San Giovanni Battista, del preposto della parrocchia di San Giacomo, e d'uno dei discendenti del fu Giovanni Bancalari;

Vista l'istanza 2 settembre 1886, a Noi prodotta dalla Commissione suddetta per ottenere l'autorizzazione ad accettare il lascito di cui sopra, la erezione in Corpo morale dell'Ospizio Bancalari per gli artigianelli e dell'annessa istituzione pei discendenti maschi del fu Giovanni Bancalari, e l'approvazione dello Statuto organico redatto per la gestione di esse, salvi e riservati gli obblighi nascenti dalle predette disposizioni testamentarie, quanto alla erezione del Vescovato in Chiavari;

Visti i ricorsi presentati da Cristoforo Bancalari contro l'accennata istanza, e ritenutili privi di legale fondamento;

Visto lo schema dello Statuto organico di cui sopra, approvato dalla Commissione amministratrice delle fondazioni Bancalari in adunanza 2 settembre 1886;

Viste le deliberazioni 5 agosto, 14 ottobre, 2 dicembre 1886, della Deputazione provinciale di Genova;

Visti gli articoli 25 della legge 3 agosto 1862, n 753, ed unico della legge 5 giugno 1850, n. 1037, nonchè il R. Decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'Ospizio Bancalari per gli artigianelli, e la fondazione annessa per l'istruzione della discendenza maschile del fu Giovanni Bancalari, istituiti in Chiavari dal fu sacerdote Don Francesco Bancalari, sono eretti in Corpo morale; e la Commissione amministratrice di essi è autorizzata ad accettare la sostanza lasciata per la loro rispettiva dotazione.

Articolo 2.

È approvato lo Statuto organico per la gestione di ambedue gli istituti in data 2 settembre 1886, composto di quarantatrè articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, respinti i ricorsi in contrario prodotti da Cristoforo Bancalari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1888.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli:* ZANARDELLI.

NOMINE, PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra.*

ESERCITO PERMANENTE

Corpo di stato maggiore.

Con R. decreto del 22 aprile 1888:

Milon di Veraillon cav. Alfredo, tenente colonnello capo di stato maggiore divisione Genova, nominato comandante del reggimento cavalleria Montebello, cogli assegni di colonnello di detta arma dal 1° maggio 1888.

Bellini cav. Francesco, maggiore nel corpo di stato maggiore, nominato commissario militare per le ferrovie.

Arma dei carabinieri Reali.

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

Tonelli cav. Augusto, tenente colonello legione Bari, collocato a disposizione del Ministero dell'interno cessando di ricevere le competenze dell'amministrazione della guerra, dal 1° maggio 1888.

Arma di fanteria.

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

Vizzardelli Augusto, capitano di fanteria, esonerato dalla carica di so-

stituto ufficiale istruttore aggiunto presso il Tribunale militare di Venezia.
Tabbia Francesco, id. sostituto ufficiale istruttore aggiunto presso il Tribunale militare di Massaua, nominato alla carica stessa presso il tribunale militare di Venezia.

Con R. decreto del 22 aprile 1888:

Sitzia cav. Giovannni, colonnello a disposizione, comandante di più battaglioni in Africa, trasferito al comando del 5° bersaglieri, a datare dal giorno successivo al suo arrivo in Italia.
Fantoni cav. Spirito, id. id. id. id., id. id. del 14 fanteria, id. id. id.
Dancsi cav. Mario, tenente colonnello 4 alpini, collocato in aspettativa per sospensione dall'impiego.
Pinedo Guglielmo, capitano in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Palermo, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.
Belgrano di Famolasco Lodovico, id. id. per motivi di famiglia a Torino, id. id. id.
Campanella Matteo, tenente id. id. a Catania, id. id. id.

Con R decreto del 26 aprile 1888:

Torretta cav. Carlo, colonnello incaricato del comando di più battaglioni distaccati in Africa, esonerato dal comando soprindicato e ricollocato nel comando del 38 fanteria, a datare dal giorno successivo al suo arrivo in Italia.
Baratieri cav. Oreste, id. id. id, id. id id. 4 bersaglieri, id. id.
Magliano cav. Luigi, id. in aspettativa a Savona, collocato in disponibilità.
Belgrano di Famolasco Lodovico, capitano in aspettativa a Torino, richiamato in servizio e destinato al 72 fanteria
Amicotti Pietro, capitano 78 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento della milizia mobile (distretto Firenze) ed assegnato al 49 battaglione,
Fallanca Alberto, tenente 11 id., collocato in aspettativa per motivi di famiglia.
Pomarici Carlo, sottotenente 2 granatieri, dispensato per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Napoli) ed assegnato al 2 granatieri.

Arma di cavalleria.

Con R. decreto del 22 aprile 1888:

Girod Antonio, tenente in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Guastalla (Reggio Emilia), trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Arma d'artiglieria.

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

Nagliati cav. Ettore, colonnello direttore territoriale d'artiglieria a Napoli, nominato comandante il 5 artiglieria.
Salvati cav. Salvatore, maggiore 15 artiglieria, promosso tenente colonnello e destinato 17 artiglieria (relatore).
Milano Domenico, sottotenente d'artiglieria, allievo scuola applicazione d'artiglieria e genio, nato nel 1863, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 22 aprile 1888:

Scaglione Gioacchino, tenente reggimento artiglieria a cavallo, collocato in aspettativa per motivi di famiglia.

Corpo sanitario militare.

Con R. Decreto dell'8 aprile 1888:

Sottotenenti medici promossi tenenti medici continuando nell'attuale destinazione.
Farino Giuseppe, regg. artigl. a cavallo (Africa.
Morino Francesco, osp. Torino (Africa).
Fiorini Fiorenzo, 9 artiglieria.
Cantella Mariano, osp. Messina.
Boglione Michele, id Milano.
Oggiano Giovanni, 25 fanteria (Africa).
Calegari Gio. Battista, 33 id. (Africa).
Schizzi Pietro, osp. Napoli (Africa).
Delogu Gaetano, 5 alpini.
Debernardi Stefano, regg artigl. montagna.
D'Ettore Alfredo, osp. Torino.
Lastaria Francesco, regg. cavalleria Caserta.
Marini Ernesto, id Nizza.
Furnò Giacomo, osp. Messina.
Mozzetti Eliseo, corpo speciale.
Cecchettani Domenico, 63 fant. (Africa).
Viale Angelo, osp. Napoli (Africa).
Rossi Cesare, 31 fanteria (Africa).
De Rosa Michele, regg. cavall. Genova.
Corradi Angelo, id. Vittorio Emanuele.
Negroni Antonio, id. Lucca.
Marletta Francesco, id. Aosta.
Loschi Piero, id. Umberto I.
Palmieri Antonio, 77 fanteria.
Zavanone Evasio, regg. cavall. Montebello.
Piergianni Vincenzo, id. Monferrato.
Ongaro Giuseppe, 35 fanteria (Africa).
Leoni Leone, regg. cavall. Padova (Africa).
Cugi Licurgo, id. Novara.
Romeo Francesco, id Catania.
Giannini Alfonso, id. Foggia.

Con R. decreto del 22 aprile 1888:

Sottotenenti medici promossi tenenti medici continuando nell'attuale destinazione.
Richeri di Mont-Richer conte Carlo, regg. cavall. Saluzzo
D'Antonio Vincenzo, corpo speciale Africa.

Ufficiali in posizione di servizio ausiliario.

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

Rosti Riccardo, capitano di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda, dal 1 maggio 1888, inscritto nella riserva
Valente Vincenzo, id. id. (personale delle fortezze) id., id. id. id id. ed iscritto nelle riserva.
Canevari Battista Dionigi, tenente id. id., id. id. id. id. ed inscritto nella riserva col grado di capitano.

Con R decreto del 22 aprile 1888:

Della Noce Francesco, tenente di fanteria in posizione ausiliaria, collocato a riposo, per sua domanda, dal 1 maggio 1888 ed inscritto nella riserva col grado di capitano.

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

I sottonominati ufficiali di complemento dell'esercito permanente, arma di fanteria, sono trasferiti col loro grado ed anzianità nell'arma d'artiglieria ed assegnati al reggimento per ognuno indicato:
Storniolo Giuseppe, tenente distretto Messina, 13 artiglieria.
Cappello Giovanni, sottotenente id. Palermo, 13 id.
Pace Francesco, id. id. Aquila, 16 id.
Colini Getulio, id. id. Ancona, 13 id.
Rivalta Ercole, id. id. Casale, 15 id.
Boffi Domenico, id. id. Frosinone, 17 id.
Ricco Ermenegildo, sottotenente complemento fanteria, trasferito, col suo grado, nella milizia territoriale, fanteria, 192 battaglione, 2ª compagnia, distretto Lucca, in applicazione dell'art. 96 testo unico delle leggi sul reclutamento.

Con R. decreto del 22 aprile 1888:

Picco Silvio, già sottufficiale del genio con più di 8 anni di servizio, domiciliato a Torino, nominato sottotenente di complemento dell'esercito permanente (art. 1, lettera c legge 29 giugno 1882, N. 830), distretto di Torino, ed assegnato, in caso di mobilitazione, al 1° genio.

MILIZIA MOBILE.

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

I sottonominati ufficiali di complemento alla milizia mobile, arma di fanteria, sono trasferiti col loro grado ed anzianità nell'arma d'artiglieria ed assegnati al reggimento per ognuno indicato.

Di Napoli Giuseppe, tenente distretto Palermo, trasferito 13 artiglieria.
Schirò Giovanni, sottotenente id. id., id. 13 id.

Con R. decreto del 22 aprile 1888:

Bottino Giuseppe, tenente fanteria milizia mobile, distretto Campobasso, accettata la dimissione dal grado.

UFFICIALI DI RISERVA.

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

De Gubernatis cav. Giacinto, maggiore riserva fanteria, trasferito col suo grado nella milizia territoriale, fanteria, 27 batt. Cuneo.
Ascari Ottone, tenente id. id., id. col grado di capitano nella milizia territoriale, fanteria, 92 batt, 3ª compagnia, distretto Vicenza.

Con R. decreto del 22 aprile 1888:

Chiesorini Giovanni Battista, maresciallo d'alloggio in ritiro dei carabinieri reali, domiciliato a Montagnana (Padova), nominato sotto tenente di riserva, arma dei carabinieri reali.

MILIZIA TERRITORIALE.

Con R. decreto dell'8 aprile 1888:

I seguenti cittadini, laureati in medicina e chirurgia, aventi i requisiti determinati dal R. decreto del 29 luglio 1885, sono nominati sottotenenti medici nel corpo sanitario della milizia territoriale colla destinazione a ciascuno indicata.
Barbaroux Costanzo, 9ª compagnia sanità Roma.
Perron Giulio, 8 battaglione fanteria (Vercelli).
Gaspari Tommaso, 7ª compagnia sanità Ancona.
De Toro Domenico, 228 battaglione fanteria (Napoli).
Cuccati Giovanni, 123 id. (Bologna).
Prodli Nazzareno, 208 id. (Orvieto).
Madia Ernesto, 10ª compagnia sanità (Napoli).
Lodi Giovanni, 89 battaglione fanteria (Rovigo).
Ghio Emilio, 27 id. (Cuneo).

Con R. decreto del 19 aprile 1888:

Bertelli Giuseppe, capitano dimissionario, domiciliato a Brescia, nominato capitano nella milizia territoriale, 2º regg. alpini, batt. Dronero, 21ª comp.
Firrau cav. Nicola, capitano fanteria milizia territoriale, 250 batt, Bari, prosciolto in modo definitivo dal servizio militare per infermità indipendenti da cause di servizio.
Alberotanza Vito, sottotenente id. id. 250 id., Bari, id. id. id.
David Felice, tenente, id. id., 277 id, Cosenza, accettata la dimissione dal grado.
Malocchi Angelo, sottotenente id. id., 61 id., Bergamo, id. id. id.
Contatore Giuseppe, id. id. id, 253 id., Bari, id id. id.
Gaeta Luigi, id id. id., 285 id. Palermo, id. id. id.
Russo Vincenzo, tenente id. id., 156 id., Chieti, trasferito col suo grado ed anzianità nell'arma d'artiglieria ed assegnato alla 88ª compagnia, Cosenza.
Cerri Giovanni, sottotenente id. id., 163 id., Aquila, id. id id. ed assegnato alla 89ª compagnia, Catanzaro.

Con R. Decreto del 22 aprile 1888:

Aziani Antonio, sottotenente fanteria milizia territoriale, 34 batt., distr. Voghera, accettata la dimissione dal grado.
Perrotti Antonio, id. id. id., 165 id. id., Campobasso, trasferito nel corpo sanitario della milizia stessa col grado di sottotenente medico ed assegnato alla 7ª compagnia di sanità, Ancona.
Borsi Pio, sottotenente medico id., 69 id., id. Parma, accettata la dimissione dal grado.

Con R. decreto del 26 aprile 1888:

Percuoco Giovanni, tenente fanteria milizia territoriale, 228 battaglione, Napoli, trasferito col suo grado ed anzianità nell'arma di artiglieria ed assegnato alla 90ª compagnia, Reggio Calabria.

IMPIEGATI CIVILI.

Con R. decreto del 4 aprile 1888:

Fabiani Carlo, ragioniere d'artiglieria di 1ª classe, fabbrica d'armi Torre Annunziata, collocato a riposo, per sua domanda, dal 1º maggio 1888.

Con R. decreto dell'8 aprile 1888.

Balestreri Giovanni, contabile di 1ª classe panificio Brescia, promosso contabile principale di 2ª classe.
Jano Paolo, id. id. Torino, id. id. id.

Con R. decreto del 19 aprile 1888.

Majorano Michele, ragioniere d'artiglieria di 1ª classe laboratorio pirotecnico Capua, collocato in aspettativa per infermità temporarie comprovate, coll'annuo assegno di lire 1250:

Con R. decreto del 22 aprile 1888:

Binazzi comm. Ippolito, sostituto avvocato generale militare, Tribunale supremo di guerra e marina, collocato a riposo, per sua domanda, dal 1º maggio 1888 col titolo e grado onorifico di avvocato generale militare.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *pubblicazione*).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 per cento, cioè: n. 50890 d'iscrizione sui registri della Direzione generale, per lire 50 al nome di Bettalli *Don Antonio* fu Antonio sia stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Bettalli *Don Gaetano* fu Antonio vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non sieno state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Roma, il 27 aprile 1888.

Il Direttore Generale: NOVELLI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA MARINA

SEGRETARIATO GENERALE

Aggiunte alla notificazione in data 1 marzo 1888 per l'apertura di un concorso straordinario per l'ammissione di 80 allievi alla 5ª classe della Regia Accademia navale per l'anno scolastico 1888-89.

Il limite di età stabilito dal comma (a) dell'art. 5 della notificazione in data 1 marzo 1888 è modificato così: *non siano nati prima del 1º gennaio 1868.*

In seguito di concerti presi col Ministero della Guerra è stabilito quanto segue:

1º I giovani nati nel 1868 che volessero concorrere all'ammissione alla detta 5ª classe e che avessero già contratto l'arruolamento volontario di un anno nell'esercito, e dovessero per effetto di questo arruolamento imprendere il servizio militare il 1º novembre p. v., dovranno chiedere al Ministero della Guerra la facoltà di ritardare il servizio fino al 26º anno di età.

2º I giovani nati nel 1868 arruolati di leva nella 1ª categoria, dovranno, per ottenere l'ammissione al concorso, presentarsi ai rispettivi distretti militari affine di ottenere il ritardo del servizio.

Compiuto il tirocinio stabilito, se i giovani non otterranno la nomina a guardiamarina, dovranno soddisfare agli obblighi della leva alla quale avranno concorso; se invece saranno nominati guardiamarina, la loro posizione di fronte a questi obblighi verrà sistemata di concerto fra i due Ministeri della Guerra e della Marina.

Roma, 14 aprile 1888.

Il sotto segretario di Stato
C. A. RACCHIA.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 28 aprile 1888

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI

La seduta è aperta alle ore 2 1¦2.

CENCELLI, segretario, legge il verbale della seduta di ieri che è approvato.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per il rinnovamento della votazione sui seguenti progetti di legge ieri approvati:

Modificazione della tariffa dei dazi sui semi oleosi;

Convalidazione del R. decreto 15 dicembre 1887 che stabilisce la misura del dazio di confine sui semi oleosi;

Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87, pel Ministero della marina;

Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87, pel Ministero dei lavori pubblici.

Convalidazione del R. Decreto 25 dicembre 1887, concernente l'imposta di fabbricazione dell'acido acetico puro e di rettificazione dell'acido impuro.

GUERRIERI-GONZAGA, segretario, fa l'appello.

Le urne rimangono aperte.

Presentazione di un progetto di legge.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro ad *interim* degli affari esteri, presenta un disegno di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione con la Spagna.

Dovendo il trattato andare in esecuzione il 1. maggio prossimo, prega il Senato di volerlo dichiarare d'urgenza e possibilmente portarlo in discussione o in una seduta straordinaria domani, ovvero lunedì.

Il Senato acconsente.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Tutela dell'igiene e della sanità pubblica » (N. 7).

CANNIZZARO, relatore, dà contezza al Senato dei termini nei quali fu dalla Commissione, d'accordo col signor ministro, nuovamente redatto dall'art. 5 che è rimasto in sospeso nella seduta di giovedì. L'articolo fu così redatto:

Art. 5.

Il Consiglio superiore di sanità.

porta la sua attenzione sui fatti riguardanti l'igiene e la sanità pubblica del Regno, dei quali sarà informato dal Ministero dell'interno;

propone quei provvedimenti, quelle inchieste, e quelle ricerche scientifiche che giudicherà convenienti ai fini dell'amministrazione sanitaria;

dà parere sulle quistioni che gli saranno deferite dal ministro dell'interno.

Il suo parere deve essere chiesto:

sui regolamenti da emanarsi dal ministro riguardanti l'igiene e la sanità pubblica;

sulle quistioni di massima cui possano dar luogo i regolamenti locali d'igiene;

sui ricorsi contro le deliberazioni dei prefetti e dei consigli provinciali sanitari nelle materie indicate in questa legge sui quali ricorsi la decisione spetta al ministro dell'interno;

sui ricorsi dei medici comunali al ministro dell'interno, di cui all'art. 16 della presente legge;

sui ricorsi relativi a contestazioni già decise dai prefetti tra i comuni e gli ufficiali sanitari, e sui ricorsi di comuni, cittadini e di corpi morali contro il servizio ed il personale sanitario degli ospedali od istituti privati;

sui regolamenti per la coltivazione del riso a norma dell'art. 1 della relativa legge del 12 giugno;

e sugli altri casi indicati da questa o da altre leggi.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 5 in questi termini.

(Approvato.)

CAMBRAY-DIGNY, presidente della Commissione, informa il Senato delle modificazioni introdotte dalla Commissione nell'art. 8 che, anch'esso, era stato rinviato.

La Commissione non ha creduto di poter accettare l'emendamento proposto dal senatore Cavallini per la istituzione di Consigli sanitari di circondario; ciò per causa del numero dei circondari che hanno vita propria e per causa della complicazione che ne verrebbe al servizio. Prega l'on. Cavallini a ritirarlo.

La Commissione ha invece tenuto conto degli emendamenti per l'aumento, nei Consigli sanitari provinciali, del personale medico e del personale di ingegneria, ed in conseguenza propone che nel contesto dell'articolo si introduca il seguente nuovo alinea:

« Però nella provincia di Roma e in quelle che abbiano almeno un milione di abitanti i dottori in medicina e chirurgia saranno quattro e gl'ingegneri tre, e in quelle che abbiano almeno 500,000 abitanti i dottori in medicina e chirurgia saranno tre e gl'ingegneri due. »

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, dichiara di accettare questa modificazione all'art. 8.

CAVALLINI accenna le ragioni che lo avevano indotto a presentare il suo emendamento. Consente a ritirarlo.

PRESIDENTE pone ai voti l'art. 8 secondo la nuova redazione nei seguenti termini:

Art. 8.

Il Consiglio provinciale di sanità è composto:

di due dottori in medicina e chirurgia;

di un cultore di chimica;

di un giureconsulto;

di un farmacista;

di un veterinario;

di un ingegnere,

e di una persona esperta nelle materie amministrative.

Però nella provincia di Roma ed in quelle che abbiano almeno un milione di abitanti, i dottori in medicina e chirurgia saranno quattro e gli ingegneri tre, ed in quelle che abbiano almeno 500,000 abitanti i dottori in medicina e chirurgia saranno tre e gli ingegneri due.

Essi saranno nominati con decreto Reale, su proposta del ministro dell'interno; durano in carica tre anni e possono essere rinominati.

Dello stesso Consiglio il prefetto sarà presidente, e ne faranno parte il procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale ed il medico provinciale.

Il prefetto designa a segretario del Consiglio un impiegato della prefettura, il quale non avrà voto.

PRESIDENTE pone in discussione l'art. 9, che concerne le competenze dei Consigli provinciali di sanità.

FERRARIS domanda alla Commissione se l'articolo ha il concetto di deferire al Consiglio le controversie fra municipi, corpi morali e privati, ma in un senso restrittivo e non estensivo.

CANNIZZARO, relatore, assicura il senatore Ferraris che la Commissione, coll'aggiunta fatta delle parole « per ragioni di servizio sanitario ed igienico » ha voluto appunto limitare a questo campo le controversie deferite al Consiglio provinciale, e ciò precisamente nel senso desiderato dal senatore Ferraris.

FERRARIS prende atto di questa dichiarazione e ne ringrazia il relatore.

GRIFFINI chiede alla Commissione delle spiegazioni circa le attribuzioni del Consiglio provinciale di sanità sui regolamenti relativi alla risicoltura. Esamina la questione dal punto di vista della legislazione

vigente e si riserva di ritornare sulla questione quando si discuterà l'art. 32, proponendo che all'art. 9 lettera *b* si sopprimano le attribuzioni relative alla risicoltura.

CAVALLINI si oppone alla proposta del senatore Griffini, perchè ritiene esagerati i pericoli da esso accennati e perchè ritiene pericolosa la soppressione dal senatore Griffini proposta.

PACCHIOTTI conferma quanto ha detto il senatore Cavallini constatando che là dove la coltivazione del riso è ben fatta, è altresì innocua, e quindi non deve essere condannata quell'industria così importante.

CAMBRAY DIGNY dice che la Commissione ha concordato col ministro la soppressione dell'art. 32 perchè sulle risaie è in vigore una legge che non ha dato luogo a grandi reclami Nota che quando le risaie hanno prodotto danno alla salute furono soppresse.

Non conveniva adunque nella legge presente regolare la materia che già trovasi ben regolata dalla legge in vigore. Tanto più che per gli effetti sanitari le risaie saranno sempre sotto la vigilanza dei Consigli di sanità: quindi non vi ha più il pericolo temuto dal senatore Griffini di avere sulla materia la preponderanza degli interessati che talora si riscontra ovvero si teme in seno ai Consigli municipali.

GRIFFINI non può ammettere di passare per un nemico della risicoltura. Quando la discussione sarà giunta all'art. 32 vedrà se sarà il caso di tornare sull'argomento.

PRESIDENTE, non essendovi alcuna speciale proposta, mette ai voti l'art. 29 nei termini nei quali esso venne redatto dalla Commissione.

L'articolo è approvato.

L'art. 10 concerne il medico provinciale e le sue attribuzioni.

CANNIZZARO, relatore, propone che a questo articolo si aggiunga una alinea con cui si autorizzi il ministro dell'interno a nominare con decreto Reale dei sostituti od aggiunti al medico provinciale per coadiuvarlo nelle provincie più estese e di maggiore popolazione.

CAVALLINI si compiace di questo emendamento che sostanzialmente corrisponde in parte alla proposta sua per la istituzione di Consigli sanitari circondariali.

PACCHIOTTI crede che il medico provinciale debba essere nominato in seguito a concorso per titoli o per esame, come è detto nel progetto ministeriale, e non « con decreto Reale colle norme che saranno indicate da apposito regolamento » come è detto nel progetto della Commissione. Non vedo poi la necessità che nella legge si statuisca, come fa la Commissione nel suo progetto, che il medico provinciale possa cumulare un altro ufficio dipendente dall'esercizio della medicina.

CANNIZZARO, relatore, dice che riguardo alla nomina del medico provinciale per titoli o per esame, se anche la legge non stabilisca questo, lo stabilirà il regolamento.

Seguono altre osservazioni e raccomandazioni dei senatori CAVALLINI, PACCHIOTTI e MOLESCHOTT, il quale in particolare raccomanda che nel nominare il medico provinciale si abbia speciale riguardo alla sua qualità di igienista.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, assicura l'onorevole Moleschott che sarà tenuto conto della sua raccomandazione e dichiara all'onor. Pacchiotti che in riguardo all'esame sarà provveduto col regolamento.

CAVALLINI chiede spiegazioni sulle spese che potranno derivare dalla applicazione di questa legge per quanto concerne il medico provinciale ed i suoi eventuali coadiutori accennati nella aggiunta proposta dalla Commissione a questo articolo.

Dopo che tali spiegazioni vengono date dal senatore CAMBRAY-DIGNY, della Commissione, l'art. 10 è approvato nei termini fissati dalla Commissione e coll'aggiunta dalla medesima proposta.

SECONDI propone che al comma che parla delle ispezioni da farsi dal medico provinciale, si estenda codesta ispezione agli istituti sanitari, agli istituti d'istruzione, ai carcerari, ai balneari, ecc.

MOLESCHOTT e CANNIZZARO espongono i concetti prevalsi nella Commissione per regolare le ispezioni del medico provinciale, lasciando il medesimo libero di farsi assistere o meno da un medico o da un farmacista nelle sue ispezioni.

SECONDI insiste nella sua proposta che il medico provinciale nella ispezione delle farmacie sia assistito anche dall'ufficiale sanitario comunale.

CANNIZZARO, relatore, dice che la Commissione non accetta l'aggiunta.

COSTA chiede schiarimenti sulla disposizione per la quale il medico provinciale dà voto sulle contestazioni fra i medici ed i municipi, i corpi morali ed i privati per ragioni di servizio.

CAMBRAY-DIGNY, della Commissione, dice che con questa disposizione il progetto non ha fatto che indicare quello che del resto sarebbe per sè l'andamento ordinario.

PRESIDENTE pone ai voti la proposta del senatore Secondi.

La proposta, sebbene appoggiata, risulta dopo prova e controprova respinta.

MOLESCHOTT propone che dal comma *g* si tolgano le parole « ove occorra ».

PRESIDENTE pone ai voti la proposta, che, sebbene appoggiata, non è poi approvata.

Pone ai voti l'art. 11 secondo il testo dell'Ufficio centrale.

(È approvato).

L'art 12 concerne l'ufficiale sanitario comunale ed è così concepito:

Art. 12.

Sarà ufficiale sanitario comunale il medico comunale condotto ove non risiedano altri medici.

Nei comuni ove risiedano più medici esercenti, l'ufficiale sanitario sarà nominato dal prefetto sulla proposta del Consiglio comunale udito il Consiglio provinciale sanitario.

In tal caso durerà in carica tre anni e potrà essere rinominato.

SECONDI propone che all'art. 12 si dichiari che ogni medico condotto è ufficiale sanitario comunale nella rispettiva circoscrizione.

Sarà questo un mezzo di corrispondere alle grandi benemerenze dei medici comunali e di elevarne la dignità scientifica e professionale.

FERRARIS propone e svolge la seguente aggiunta:

« Nei comuni che abbiano un ufficio d'igiene il capo che vi è proposto dall'Amministrazione comunale sarà ufficiale sanitario comunale, previa approvazione del prefetto ».

CAMBRAY-DIGNY, della Commissione, risponde al senatore Secondi. Spiega i concetti che hanno informato la proposta della Commissione, che ritiene non doversi modificare.

CANNIZZARO, relatore, risponde al senatore Ferraris. Non crede che il deferire la nomina dell'ufficiale sanitario comunale al prefetto ponga quel funzionario alla dipendenza del prefetto. Del resto la legge determina quale possa essere questa dipendenza.

Crede che il prefetto il più delle volte si conformerà alla proposta del Consiglio comunale, e che il più delle volte sarà anche nominato ufficiale sanitario il capo dell'ufficio d'igiene del comune, secondochè desidera il senatore Ferraris. Ma conviene lasciare al prefetto la facoltà di nominare altra persona, quanto ritenga ciò più opportuno.

SECONDI replica Dice che nessuna delle argomentazioni addotte risponde alla sua proposta. Insiste nella stessa.

CAMBRAY-DIGNY, della Commissione, pone in chiaro la confusione e gli attriti che deriverebbero dal concetto del senatore Secondi di nominare medici sanitari per le rispettive circoscrizioni tutti i medici professionisti e condotti che si trovano nei grandi comuni.

FERRARIS dice di non insistere, ma crede che quando non si adotti qualche temperamento, sarà impossibile ad un sindaco di amministrare un grosso comune nella parte sanitaria.

RIBERI considera l'articolo sotto l'aspetto finanziario.

Teme che i comuni già tanto aggravati debbano, per conseguenza di questa disposizione, essere tenuti ad una nuova spesa per lo stipendio da corrispondere all'ufficiale sanitario comunale.

CAMBRAY-DIGNY della Commissione, crede che nella disposizione dell'articolo vi siano tutti i temperamenti possibili. Ne raccomanda quindi l'adozione.

CANNIZZARO relatore, ritiene che il concetto propugnato dal senatore Ferraris sia implicito nell'articolo quale fu redatto dalla Commissione

Ad ogni modo dichiara che la Commissione se ne rimette a quello che dirà in proposito il ministro.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non è contrario ad accettare l'emendamento del senatore Ferraris benchè gli sembri che la redazione della Commissione potesse del pari essere accolta.

Al senatore Riberi osserva che le innovazioni tutte implicano qualche spesa. Quest'innovazione però, riattaccandosi alle condizioni della sanità, deve accogliersi tanto più senza preoccupazione della piccola spesa che può implicare, quando si consideri che segnatamente i comuni quando sieno colpiti da epidemie sono gravati da spese ben maggiori, e che il concetto della legge è diretto appunto anche in generale ad evitare e rendere meno gravi le conseguenze di epidemie.

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento proposto dal senatore Secondi.

(Risulta appoggiato, ma non è approvato).

CANNIZZARO, relatore, domanda il rinvio dell'articolo alla Commissione per coordinarlo con l'aggiunta proposta del senatore Ferraris.

(Il rinvio è consentito).

Senza osservazioni approvasi l'art. 13 che determina le attribuzioni dell'ufficiale sanitario comunale.

Art. 14.

L'assistenza medica, chirurgica ed ostetrica, dove non risiedano medici e levatrici liberamente esercenti, è fatta almeno da un medico chirurgo condotto e da una levatrice residenti nel comune e da esso stipendiati, coll'obbligo della cura gratuita dei poveri.

Dove risiedano più medici o più levatrici liberamente esercenti, il comune stipendierà uno o più medici e chirurghi, una o più levatrici secondo l'importanza della popolazione, per l'assistenza dei poveri.

CAVALLINI propone all'art. 14 la seguente aggiunta:

« Nulla però è innovato all'obbligo che potesse spettare alle Opere pie circa l'assistenza sanitaria ».

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, e CANNIZZARO, relatore, accettano l'emendamento del senatore Cavallini, che dopo alcune osservazioni del senatore Costa viene rinviato insieme all'art. 14 alla Commissione.

Senza osservazioni approvasi l'art. 15.

Art. 16.

La nomina dei medici e chirurghi stipendiati dai comuni fatta dal Consiglio comunale dopo la seconda conferma triennale acquista carattere di stabilità.

Da tale epoca il Comune non può licenziarli se non per motivi giustificati coll'approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Contro la deliberazione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno.

COSTA propone e svolge la seguente aggiunta: « Salvo l'azione giudiziaria nei casi in cui è ammessa dalla legge ».

SECONDI propone e svolge un emendamento nel senso che il periodo di prova anzichè di *sei* sia stabilito in *tre* anni.

Propone pure la seguente aggiunta all'articolo:

« Prima di addivenire alla nomina i Comuni presenteranno all'autorità sanitaria la lista dei concorrenti dalla quale l'autorità stessa potrà radiare il nome di coloro che saranno giudicati inetti alle mansioni di pubblico ufficiale di sanità ».

PACCHIOTTI trova assai grave la modificazione che la Commissione ha creduto di apportare al progetto ministeriale, che dava carattere di stabilità alla nomina del medico dopo *tre* anni di prova. Deplora che siasi tale periodo di prova esteso a *sei* anni.

Espone i molteplici inconvenienti dipendenti dalla disposizione della Commissione. Sostiene essere sufficienti tre anni di prova.

MOLESCHOTT appoggia la proposta Secondi e Pacchiotti, per cui il periodo di prova sia limitato a tre anni.

Ne dimostra le ragioni di convenienza e di equità.

CANNIZZARO, relatore, dice che i membri presenti della Commissione accettano l'emendamento proposto.

Raccomanda ai propugnatori dell'emendamento di appoggiare concordi la legge col loro voto, perchè si può prevedere che la modificazione dell'articolo toglierà molti voti alla legge.

CAVALLINI, considerata la questione, chiede che il seguito della discussione di questo articolo venga rinviato a domani.

PACCHIOTTI crede che, a fronte dell'opinione concorde di medici autorevoli che siedono in Senato e dei membri presenti della Commissione, si potrebbe senz'altro passare ai voti dell'emendamento proposto.

CRISPI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, accetta l'emendamento Secondi, che corrisponde esattamente al concetto del primitivo progetto ministeriale.

Seguono osservazioni e proposte di modificazioni dei senatori PACCHIOTTI, CAVALLINI, SECONDI, CAMBRAY-DIGNY e del MINISTRO DELL'INTERNO; dopo di che l'articolo 16 viene approvato nei seguenti termini:

Art. 16.

La nomina dei medici e chirurghi stipendiati dai comuni fatta dal Consiglio comunale dopo tre anni di prova acquista carattere di stabilità.

Il termine per i medici condotti che sono in attualità di esercizio decorre dal giorno della promulgazione della legge.

Compiuto il triennio, il comune non può licenziarli se non per motivi giustificati colla approvazione del prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Contro la deliberazione del prefetto è ammesso il ricorso al ministro dell'interno, salva l'azione giudiziaria nei casi in cui è ammessa dalla legge.

Dopo schiarimenti dati dal senatore CAMBRAY-DIGNY a nome della Commissione, l'onorevole Secondi desiste dalla sua aggiunta all'articolo.

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione a lunedì, annunziando però contemporaneamente che domani il Senato terrà seduta per il progetto di approvazione del trattato di commercio colla Spagna.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione segreta sui progetti approvati ieri:

Modificazione della tariffa dei dazi sui semi oleosi:

Votanti 79 — Favorevoli 73 — Contrari 6.

(Il Senato approva).

Convalidazione del R. decreto 15 dicembre 1887, che stabilisce la misura del dazio di confine sui semi oleosi:

Votanti 76 — Favorevoli 69 — Contrari 7.

(Il Senato approva).

Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero della marina e maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero dei lavori pubblici:

Votanti 79 — Favorevoli 63 — Contrari 16.

(Il Senato approva).

Per il progetto: « Convalidazione del R. decreto 25 dicembre 1887 concernente l'imposta di fabbricazione dell'acido acetico puro e di rettificazione dell'acido impuro » la votazione a scrutinio segreto sarà rinnovata a causa di un errore incorso nella medesima.

La seduta è levata alle ore 6 1/4.

RESOCONTO SOMMARIO — Domenica 29 aprile 1888.

Presidenza del Vicepresidente TABARRINI.

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

VERGA C., segretario legge il verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Discussione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio e di navigazione colla Spagna (n. 78).

PRESIDENTE invita l'onor. Lampertico, relatore, a dar lettura della relazione della Commissione permanente di finanza, della quale relazione, a motivo della brevità del tempo, non fu possibile di fare la distribuzione a stampa ai signori senatori.

LAMPERTICO, relatore, legge la relazione, nella quale è fatto un completo raffronto fra il trattato del 1884 colla Spagna ed il nuovo trattato, con rispetto ad ognuna delle voci per le quali i dazi furono modificati. La relazione nota quale grande valore abbia il fatto che noi abbiamo potuto assicurarci per altri quattro anni il mantenimento di favorevoli rapporti di commercio e di navigazione colla nazione sorella.

La relazione conchiude colle seguenti parole: « Meglio che una affrettata relazione, la spontanea manifestazione del sentimento nazionale raccomanda al Senato l'approvazione del trattato, come con tanta pienezza di suffragio venne approvato dalla Camera dei deputati.

« Essa è più che mai una solenne testimonianza che l'Italia è sempre pronta ad equi accordi, dove non si trovi di fronte a rivalità, predominii e preponderanze, ma bensì ad operosa e pacifica emulazione ». (Bene).

PRESIDENTE apre la discussione generale sul progetto.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa.

I due articoli del progetto sono senza osservazioni approvati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE ordina l'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto del progetto di legge testè approvato e per la rinnovazione della votazione, che fu ieri annullata, del progetto: « Convalidazione del R. decreto 25 dicembre 1887 concernente l'imposta di fabbricazione dell'acido acetico puro e di rettificazione dell'acido impuro ».

MALUSARDI, segretario, fa l'appello.

Risultato di votazione.

Approvazione del trattato di commercio e di navigazione colla Spagna:

Votanti	72
Favorevoli	71
Contrari	1

(Il Senato approva).

Progetto per convalidazione del R. decreto 25 dicembre 1887 concernente l'imposta di fabbricazione dell'acido acetico puro e di rettificazione dell'acido impuro:

Votanti	72
Favorevoli	68
Contrari	4

(Il Senato approva).

La seduta è levata alle ore 4.

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Sabato 28 aprile 1888

Presidenza del Presidente BIANCHERI.

La seduta comincia alle 2, 30.

ADAMOLI, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Seguito della discussione delle modificazioni ed aggiunte alle leggi dei tributi locali.

PRESIDENTE annunzia che l'articolo 16 ora 19, è stato modificato dalla Commissione come segue:

« Art. 19. L'esenzione concessa alle Società cooperative dell'articolo 5 della legge 11 agosto 1870, n. 5784, riguarda le distribuzioni di generi alimentari fatte dalle Società stesse ai propri soci pei bisogni loro e delle loro famiglie purchè il consumo non segua in locali sociali, nè in locali di convegno dei soci e di terzi — e purchè la distribuzione non abbia scopo di lucro, e di maggiore rimunerazione degli apporti degli azionisti.

« L'esenzione non riguarda la tassa di macellazione, nè il dazio di consumo sulle carni.

« La tassa d'esercizio e rivendita non potrà essere applicata a carico delle Società cooperative nei comuni chiusi, che eserciteranno la facoltà loro concessa dal precedente articolo 18.

« Le Società cooperative dovranno comunicare all'Amministrazione locale l'atto di fondazione che dimostri l'esistenza della Società, e lo statuto sociale, da cui risulti il carattere della Società stessa, osservate le disposizioni del Codice di commercio per le cooperative che si costituiranno dopo la promulgazione della presente legge

« Ogni anno le Società dovranno altresì depositare al Municipio l'elenco dei soci e quello dei componenti la direzione della Società, con indicazione dell'amministratore cui sia stata deferita la rappresentanza sociale.

« Ogni abuso, legalmente constatato, farà incorrere la Società, nelle persone dei propri gestori od i contravventori nelle pene stabilite dalle vigenti leggi per le contravvenzioni daziarie.

« In caso di recidiva, ad istanza dell'amministrazione locale del dazio, la Società contraventrice potrà essere dichiarata decaduta dal privilegio della esenzione, mediante decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. ».

PLEBANO svolge un emendamento col quale propone di sostituire al primo capoverso dell'articolo della Commissione il seguente, lasciando gli altri come nell'articolo della Commissione:

« L'esenzione concessa alle Società cooperative dell'articolo 5 della legge 11 agosto n. 5784, riguarda sia la distribuzione gratuita sia la vendita di generi alimentari di prima necesità fatte dalle Società stesse ai loro soci. »

GUGLIELMI accetta il nuovo testo dell'articolo come è proposto dalla Commissione, e rinuncia al suo emendamento.

FROLA anche in nome dell'onorevole Palberti, svolge il seguente emendamento:

« L'esenzione concessa alle Società cooperative *a scopo di beneficenza* dall'articolo 5° della legge 11 agosto 1870, n. 5784, riflette le distribuzioni di generi alimentari fatte dalle Società stessa ai propri socii *effettivi e contribuenti per i bisogni* loro e delle loro famiglie *e da consumarsi esclusivamente nelle loro case o sui luoghi di loro abituale lavoro,* quand'anche fatte, ecc. ecc. (come nel progetto della Commissione). »

PASQUALI aveva proposto il seguente emendamento firmato pure dagli onorevoli Armirotti, Maffi, Comini, Marcora, Andrea Costa, Majocchi, Pantano, Sanguinetti e Berio:

« *All'articolo 5 della legge 11 agosto 1870 è sostituito il seguente:*

« Le Società cooperative di consumo non possono essere assoggettate, nei comuni aperti, alla tassa di dazio consumo, detta di minuta vendita, e nei comuni chiusi alla tassa di minuta vendita, od a quella di esercizio e rivendita che la surrogasse, per tutti i generi che distribuiscono ai loro soci effettivi; purchè la distribuzione non abbia scopo di lucro ed il consumo non segua in locali sociali, nè in locali di comune convegno dei soci e di terzi.

« Le Società cooperative che invochino l'applicazione del presente articolo dovranno depositare all'ufficio municipale i documenti di loro legale costituzione, se costituite a senso del Codice di commercio, e se costituite soltanto di fatto lo statuto in carta libera e firmato dal Consiglio di direzione della Società.

« Ogni anno dovranno altresì depositare al municipio l'elenco dei soci e quello dei componenti la direzione della Società, con indicazione dell'amministratore, cui sia stata deferita la rappresentanza della Società.

« La tassa di macellazione deve essere pagata anche dalle Società cooperative, e così pure il dazio dall'alcool, liquori e vini di lusso.

« La Commissione di cui all'articolo 8 deciderà sui reclami e sulle controversie che sorgessero per l'applicazione del presente articolo. »

In seguito però alla nuova formula proposta dalla Commissione, dichiara di accettarla, salvo alcune modificazioni.

E prega gli onorevoli Frola e Palberti di non insistere nella loro proposta, che manterrebbe ancora, con la parola *beneficenza*, una fonte di dubbi e di interpretazioni

COMINI insiste nel suo emendamento, perchè la nuova proposta della Commissione non esclude com'egli vorrebbe, il dazio di consumo sulle carni, che egli ritiene escluso dalla legge del 1870.

ARMIROTTI assicura il preopinante che per la tassa di macellazione, accennata nell'emendamento testè svolto dall'onorevole Pasquali, i soscrittori di quell'emendamento hanno inteso la tassa di mattazione e non il dazio consumo sulle carni.

COMINI teme che la Commissione ed il Governo non consentano nella interpretazione ora esposta dall'onorevole Armirotti.

FAGIUOLI, relatore, non può accettare l'emendamento dell'onorevole Plebano, perchè estenderebbe soverchiamente l'esenzione daziaria; e dichiara che per la tassa di macellazione la Commissione intende quella che si paga all'ammazzatoio.

Quanto agli emendamenti proposti dall'onorevole Pasquali, dichiara di accettare quelli che concernono il primo capoverso e cioè l'aggiunta della qualifica *effettivi* alla parola: soci, e la sostituzione alle parole: scopo di lucro, di queste altre « non abbia scopo di produrre, sotto nessuna forma, maggiore rimunerazione agli apporti sociali. »

Consente pure di aggiungere al secondo capoverso, che la esenzione del dazio non riguarda l'alcool, i liquori ed i vini di lusso.

Consente del pari che nel quarto capoverso si tolgano le parole l'atto di fondazione che dimostri l'esistenza della Società »

Ed infine non avrebbe difficoltà di ammettere che fosse tolto il richiamo alle disposizioni del Codice penale contenute nel penultimo capoverso, purchè rimanesse l'ultimo che concerne la recidiva.

PLEBANO esclude che il suo emendamento avesse carattere estensivo, giacchè con esso si restringe l'esonerazione alle derrate alimentari di prima necessità, e però chiede che questa limitazione venga introdotta nell'articolo.

MAFFI accetta la nuova formola dell'articolo proposto dalla Commissione ed emendato dall'onorevole Pasquali, purchè sia chiarito che le Società cooperative non dovranno pagare la tassa di dazio consumo sulle carni.

DINI ULISSE propone che sia chiarito il terzo capoverso concernente la tassa di esercizio e rivendita in modo che siano esonerate le Società cooperative anche dalla tassa di esercizio e rivendita che venga surrogata a quella di minuta vendita

MAGLIANI, ministro delle finanze, dopo aver assicurato gli onorevoli Comini, Maffi ed Armirotti che, assoggettando le Società cooperative alla tassa di macellazione, non vengono punto assoggettate alla tassa di minuta vendita, prega la Camera di approvare l'articolo come fu accettato dalla Commissione.

Assicura infine l'onorevole Lucca che, accogliendo il suo concetto, di largheggiare con le Società cooperative, senza danneggiare i comuni, studierà il modo di compensare questi ultimi con qualche nuova entrata.

ROMANIN JACUR presenta la relazione sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

PRESIDENTE dà lettura del testo concordato in questi termini:

« L'esenzione di cui l'art. 5 della legge 11 agosto 1870 n. 5784 riguarda le distribuzioni di generi alimentari fatte dalle Società cooperative ai propri soci effettivi pei bisogni loro e delle loro famiglie, purchè il consumo non segua nei locali sociali, nè in locali di convegno dei soci e di terzi, e purchè la distribuzione non abbia scopo di aumentare sotto qualunque forma l'interesse del capitale sociale.

« L'esenzione non riguarda la tassa di macellazione, nè il dazio di consumo sull'alcool, sui liquori e sui vini di lusso.

« La tassa d'esercizio e rivendita, che potrà surrogare la tassa di minuta vendita a' termini dell'articolo precedente, non sarà applicata a carico delle Società cooperative nei comuni chiusi, che eserciteranno la facoltà loro concessa dallo stesso articolo.

« Le Società cooperative dovranno comunicare all'Amministrazione locale lo statuto sociale da cui risulti il carattere delle Società stesse, osservate le disposizioni del Codice di commercio per le cooperative che si costituiranno dopo la promulgazione della presente legge.

« Ogni anno le Società dovranno altresì depositare al Municipio l'elenco dei soci e quello dei componenti la direzione della Società, con indicazione dell'Amministratore cui sia stata deferita la rappresentanza sociale.

« I contravventori alle precedenti disposizioni saranno puniti a' termini della legge sul dazio di consumo ed in caso di recidiva alle contravvenzioni del presente articolo, la Società contravventrice potrà essere dichiarata decaduta dal privilegio della esenzione mediante decreto Reale, sentito il parere del Consiglio di Stato. »

PLEBANO propone che questa nuova formola sia stampata perchè i deputati tutti possano rendersene conto prima di votarla.

LACAVA, della Commissione, vuole che sia bene chiarito se la concessione alle Società cooperative comprenda anche lo scopo di lucro perchè se si ammette questo concetto, si potrà ritenere abolito il dazio di consumo nei comuni aperti.

MAGLIANI, ministro delle finanze, considera assurdo concepire Società cooperative senza scopo di lucro; ma la legge deve esonerare quelle che non vogliono aumentare il capitale; ma rivolgere gli utili ed esclusivo beneficio dai soci. Crede che il concetto direttivo della legge sia molto chiaro; confida che la Camera emetterà in proposito un voto esplicito e sincero.

LACAVA, presidente della Commissione, fa constatare che le parole « a scopo di lucro » si trovano nel disegno di legge ministeriale; Posto in chiaro questo punto, dichiara che non ha alcuna difficoltà che l'articolo sia rimandato.

MAGLIANI, ministro delle finanze, dà spiegazioni sull'espressione contenuta nel disegno ministeriale e citata testè dall'onorevole presidente della Commissione.

SACCHI fa rilevare le contraddizioni, che vi sono fra l'interpretazione che dà all'articolo l'onorevole ministro e quella della Commissione. Nota pure che l'attuale disegno di legge limita certi vantaggi, che omai una giurisprudenza costante aveva assicurato alle Società cooperative.

FERRARIS MAGGIORINO desidererebbe in primo luogo che se si vogliono esentare le Società cooperative dal dazio sulla minuta vendita lo si faccia in modo chiaro e preciso.

Enumera i modi mercè i quali le Società cooperative possono impiegare i loro vantaggi, e fa vedere come un interesse del 5 per cento retribuito sul capitale non rappresenti per nulla un privilegio.

Crede pure che non si dovrebbe colpire l'aumento del capitale, giacchè questo in certo modo è necessario per far fronte alle perdite inevitabili in alcune epoche.

Fa rilevare infine i vantaggi che le Società cooperative apportano alle classi lavoratrici e presenta il seguente emendamento:

Aggiungere al primo comma le seguenti parole:

« purchè il dividendo sulle azioni o quote sociali non superi il cinque per cento all'anno. »

LACAVA, presidente della Commissione, fa rilevare all'onor. Sacchi che i concetti della Commissione non sono identici perfettamente a quelli che l'on. preopinante le ha attribuito.

PRESIDENTE fa notare come la Commissione ed il Ministero hanno accettato il rinvio dell'articolo insieme con tutti gli emendamenti presentati.

(Così rimane stabilito.)

FERRARIS MAGGIORINO parla sull'articolo *bis* mostrando la necessità di estendere a 10 anni il termine di 7 anni concesso ai comuni, affinchè si sottopongano alle disposizioni dell'articolo.

FAGIUOLI, relatore, a nome della Commissione accetta la proposta.

MAGLIANI, ministro delle finanze, aderisce.

PRESIDENTE legge un articolo aggiuntivo degli onorevoli Ferraris ed altri, il quale viene ritirato essendo stato accettato da essi l'articolo ministeriale leggermente modificato.

Resta approvato l'articolo che viene redatto in questa maniera:

« Le tasse addizionali di consumo al dazio governativo sulle farine, pane, paste e riso ne' comuni chiusi e i dazi comunali sui medesimi generi nei comuni aperti non potranno eccedere le seguenti misure:

1° Farina, pane e pasta di frumento, lire 3 il quintale;

2° Farina, pane e pasta d'ogni altro cereale, lire 2 il quintale;

3° Riso, lire 4 il quintale.

« Le tariffe che fossero adottate dopo la pubblicazione della presente legge, dovranno essere contenute nei limiti sopraindicati. Quelle invece che fossero già in vigore ed eccedessero quei limiti dovranno essere ridotte, a cominciare dal prossimo quinquennio, in cinque rate annuali uguali. »

CUCCHI LUIGI svolge il seguente emendamento sull'articolo 18 della Commissione. Al comma anzichè dire « nell'articolo 6 seguenti » « citare gli articoli 6, 7, 8, 10. »

CURIONI svolge il seguente emendamento, appoggiato pure dagli onorevoli Palberti, Pasquali, Demaria:

Alla prima parte dell'articolo fare questa aggiunta:

« Il Governo del Re potrà non di meno autorizzare i comuni che ne facciano domanda a mantenere per un successivo quinquennio, fino alla attuale misura, i dazi sui fossili, non escluso il *coke*. »

VIGONI si associa all'emendamento proposto dall'onorevole Curioni.

BADINI, dopo le dichiarazioni espresse l'altro giorno dall'onorevole ministro e dalla Commissione, li ringrazia e ritira il suo emendamento.

SONNINO SIDNEY fa una questione pregiudiziale, credendo che non possa essere preso in considerazione l'emendamento Vigoni e Curioni presentato sull'articolo, perchè riguarda un argomento già sottoposto alla votazione della Camera nell'articolo 15.

CURIONI combatte la pregiudiziale dimostrando come l'articolo 15 toccasse una questione generale, mentre il suo emendamento tratta di misure speciali da prendersi per certi dati comuni.

FAGIUOLI, relatore, senza accettare incondizionatamente la pregiudiziale sostenuta dall'onorevole Sonnino, però la Commissione si dichiara non favorevole alla prima parte dell'emendamento presentato dall'onorevole Curioni e sostenuto dall'onorevole Vigoni, del resto se ne rimette al ministro.

Quanto alla seconda parte dell'emendamento di questi due deputati, la Commissione sarebbe pronta ad accettarlo qualora fosse lievemente modificato.

MAGLIANI, ministro delle finanze, prega gli onorevoli Curioni e Vigoni di non insistere nella prima parte del loro emendamento, quanto alla seconda parte l'accetterebbe condizionatamente.

SONNINO SIDNEY insiste nel dimostrare che esiste la pregiudiziale sulla prima parte dell'emendamento presentato dall'onorevole Curioni.

CURIONI, ritira la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Vigoni al quale egli si era associato.

(La seconda parte dell'emendamento Vigoni e Curioni accettata dal Governo e dalla Commissione è approvata. È parimenti approvato l'articolo nel suo complesso coll'aggiunta degli onorevoli Vigoni e Curioni).

PRESIDENTE mette in discussione l'articolo 19 del disegno di legge della Commissione.

« La tassa di esercizio o rivendita continua ad essere regolata dalle disposizioni della legge 11 agosto 1870, allegato *O*, n. 5784, e del regolamento 24 dicembre 1870, avente forza di legge, con le modificazioni seguenti:

a) il limite massimo della tassa sugli esercizi e rivendite viene elevato in conformità alla tabella seguente per tutte le sei classi di comuni del regno;

b) il massimo adottato nei regolamenti dei singoli comuni, potrà essere raddoppiato per gli esercizi e vendite al minuto di vino e di bevande spiritose. »

Classificazione dei comuni in ragione di popolazione	Popolazione dei comuni	Tassa massima imponibile
Prima	Oltre 80,000	L 1,000
Seconda . . .	Da 40,001 a 80,000	» 800
Terza	Da 20,001 a 40,000	» 400
Quarta	Da 5,001 a 20,000	» 200
Quinta	Da 2,001 a 5,000	» 100
Sesta	Non eccedenti 2,000	» 60

SALANDRA propone che al comma *b* dell'articolo si cancellino le parole « di vino, » e giustifica la sua proposta ricordando la crisi che attraversa la produzione vinicola.

ZUCCONI dà ragione della seguente modificazione da lui proposta alla tabella unita all'articolo:

« Quarta categoria: da 10,000 a 20,000 abitanti, lire 200.

« Quinta categoria: da 5,000 a 10,000 abitanti, lire 150.

« Sesta categoria: da 2,000 a 5,000 abitanti, lire 100.

« Settima categoria: non eccedenti 2,000 abitanti, lire 50.

CUCCHI LUIGI vorrebbe soppressa la parte dell'articolo, o almeno l'inciso « avente forza di legge » dopo le parole « regolamento 24 dicembre 1870. »

LUCCA propone che la tabella sia modificata in questi termini:

Classificazione dei comuni in ragione di popolazione	Popolazione dei comuni	Tassa massima imponibile
Prima	Oltre. 150,000	L 2,000
Seconda . . .	Oltre. 100,000	» 1,500

Terza: Identica alla prima della Commissione; le altre pure identiche.

Espone brevemente le ragioni per le quali confida che Commissione e ministro accettino il suo emendamento.

MARCORA dà ragione alla seguente modificazione:

« Lett *b*. Il massimo adottato nei regolamenti dei singoli comuni potrà essere raddoppiato per *le Società per azioni e per i grandi Istituti commerciali ed industriali di cui il capitale raggiunga almeno due milioni di lire*, e per gli esercizi, ecc. »

E poichè ha facoltà di parlare prega l'onorevole Lucca di non insistere nel suo emendamento non parendogli opportuno di gravar troppo la mano sugli esercenti.

CURIONI ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento presentato dall'onorevole Vigoni à quasi identico a quello dell'onorevole Marcora e non ha bisogno di essere svolto.

FAGIUOLI, relatore, risponde ad alcune osservazioni dell'onorevole Cucchi Luigi.

Prega gli onorevoli Lucca e Zucconi di non insistere nelle loro proposte. Crede ragionevoli le modificazioni suggerite dagli onorevoli Marcora e Vigoni, e li prega di mettersi d'accordo e di presentare una proposta concordata fra loro.

Non accetta l'emendamento dell'onorevole Salandra.

ZUCCONI è dolente che la Commissione non abbia accettato il suo emendamento; in ogni modo egli deve mantenerlo.

PLEBANO vorrebbe sapere con quali criteri la Commissione potrebbe giustificare la classificazione dei comuni che ha proposto. Se solo criterio è stato quello della popolazione, egli crede che per necessità la classificazione debba essere erronea.

MAGLIANI, ministro delle finanze, risponde alle osservazioni dei precedenti oratori, ed è d'accordo colla Commissione della quale accetta le conclusioni.

LUCCA ritira il suo emendamento.

SALANDRA mantiene il suo.

DINI domanda alcuni schiarimenti alla Commissione intorno al trattamento che si vuol fare alle diverse classi di comuni, ed accenna agli inconvenienti che potrebbero nascerne

FAGIUOLI, relatore, spiega come la Commissione abbia proposto la tabella unita a questo articolo; già la legge del 1870 faceva sei classi dei comuni per la tassa di esercizio e rinvendita. La Commissione non ha mutato la tabella, non ha fatto altro che aumentare i massimi. Risponde agli oratori che lo hanno proceduto.

ADAMOLI propone che nell'emendamento Marcora dopo le parole *due milioni di lire*, si dica, *e nei comuni della 5ª e 6ª categoria di 500,000* lire.

CUCCHI LUIGI non insiste nella sua proposta, ma è d'avviso che gli argomenti addotti dal relatore, non abbiano tolto forza alle ragioni che l'avevano promossa.

PRESIDENTE mette a partito l'emendamento dell'onorevole Zucconi

(Non è approvato; è parimenti respinta la proposta dell'onorevole Salandra).

MAGLIANI, ministro delle finanze, propone che nella proposta sostitutiva dell'onorevole Marcora sia soppressa la parola « grandi. »

MARCORA consente.

PRESIDENTE mette a partito la proposta sostitutiva dell'onorevole Marcora, con l'emendamento dell'onorevole Adamoli.

(È approvata; è del pari approvato l'articolo 19 della Commissione nel suo complesso).

PRESIDENTE mette in discussione l'articolo 20 proposto dalla Commissione.

« I comuni possono imporre una tassa, sulla produzione del gas, sino alla misura di lire 0, 05 per metro cubo. Questa tassa sarà riscossa a carico de' fabbricanti in conformità alle indicazioni dei libri, delle officine e dei contatori degli stabilimenti e secondo le norme da stabilirsi con regolamento comunale da approvarsi per decreto Reale.

« La fabbriche di gas sono sottoposte a particolare vigilanza da parte degli agenti comunali, osservate le norme dell'articolo 23 della legge del 3 luglio 1864, n. 1827.

« Per le infrazioni ai regolamenti comunali sulla tassa di produzione, i comuni sono autorizzati a stabilire le relative pene entro i limiti dell'articolo 11 del decreto legislativo 28 giugno 1866, n 3018, e articolo 21 della stessa legge 3 luglio 1864, n. 1827. »

BUTTINI propone che sia soppresso l'articolo, trattandosi di una tassa che non si può istituire tanto leggermente; perchè avrebbe serie conseguenze pei fabbricanti non solo ma anche per i consumatori.

SONNINO SIDNEY dà ragione della seguente sua proposta:

Propongo la soppressione dell'articolo 20, e in via subordinata la sostituzione dell'articolo seguente:

« I comuni possono imporre una tassa sul consumo del gas per illuminazione, sino alla misura di lire 0,02 per metro cubo. »

È assai importante a suo avviso stabilire bene chiaramente che nella peggiore ipotesi il gas sia tassato soltanto quando serve per l'illuminazione, non quando è generatore di forza motrice.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione e rimandato a lunedì.

Comunicasi una domanda d'interpellanza.

PRESIDENTE dà comunicazione della seguente domanda d'interpellanza dell'onorevole Rubichi.

« Domando di interpellare l'onorevole ministro dell'interno sullo stato in cui trovasi il lavoro per la nomina dei sindaci. »

CRISPI, presidente del Consiglio, si dichiara pronto a rispondere a questa interpellanza dopo che saranno discusse le interpellanze sull'Africa e quella dell'onorevole Bovio.

RUBICHI consente.

CRISPI, presidente del Consiglio, propone che siano svolte nella seduta di mercoledì le interpellanze sull'Africa.

(È così stabilito).

Presentazione di relazione.

NAPODANO prasenta la relazione per l'autorizzazione a procedere contro il deputato Diligenti.

La seduta termina alle 6 40.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

MASSAUA, 28 — Il generale di San Marzano ritornò ieri, da Aden' dove venne ricevuto dalle autorità inglesi con manifestazioni di squisita cortesia.

Kantibai Aman consegnò al generale di San Marzano le lettere dei Capi abissini, domandando licenza di recarsi presso il Negus, persuaso che questi sia seriamente propenso alla pace, e di trattare l'invio di messi di fiducia del Negus a Massaua con autorità per negoziare e concludere la pace.

Il generale di San Marzano aderì alla domanda di Kantibai Aman.

E' partito il piroscafo *Marco Minghetti*, imbarcando il generale Cagni, il colonnello Fantoni, l'ottavo battaglione e la compagnia del secondo genio.

E' partito pure il *Roma*, con il settimo battaglione, il maggiore Lanza, la compagnia di sanità e la compagnia di sussistenza.

ADEN, 29. — Un negoziante, giunto dallo Scioa, afferma che Re Menelik si rifiutò di soccorrere il Negus e che molti soldati del Negus si sbandano, sicchè questi è nell'impossibilità di intraprendere qualsiasi azione militare.

I Dervisc che, dopo devastato Gondar e la provincia al Nord del Lago di Tsaca, si erano ritirati, sembra che ora avanzino con masse imponenti.

MADRID, 28. — Senato — Il ministro degli esteri Moret y Prendergast, pronunzia un'eloquente ed applaudito discorso, discutendosi il trattato di commercio fra l'Italia e la Spagna, rilevando l'amicizia che lega le due nazioni.

MADRID, 29. — Senato — Finita la discussione del progetto di ratifica del trattato di commercio coll'Italia, il ministro degli esteri, Moret y Prendergast, la riassunse difendendo energicamente i negoziatori del trattato.

Disse che la Spagna, il Portogallo e l'Italia sono nazioni similari che hanno i loro mercati in Francia, Inghilterra e Germania.

Insistette sulla necessità della ratifica. Dimostrò che l'importazione di vini italiani in Spagna è insignificante.

Il ministro soggiunse che le Camere spagnuole devono essere riconoscenti per le parole d'amicizia pronunciate dall'on ministro Crispi, durante la discussione del trattato di commerciò alla Camera italiana. L'oratore è d'accordo con tale dichiarazione. (Vivi applausi).

Terminò dichiarando che ha piena fiducia nella buona fede e nella lealtà dell'Italia. Può assicurare la Camera che non si farà contrabbando coll'introdurre vini italiani come vini spagnuoli.

Il trattato è approvato per alzata e seduta.

PARMA, 29. — Il Principe Amedeo è partito per Piacenza.

Malgrado che la notizia della sua partenza fosse sconosciuta alla maggior parte della cittadinanza e l'ora mattutina, molta folla si è recata alla stazione, ove si sono recato pure le autorità, i Veterani ed altre associazioni.

Il Principe disse al Sindaco essere riconoscentissimo per le continue dimostrazioni e pel ricordo affettuoso dei parmegiani dopo 23 anni d'assenza. S. A. R. ha stretta la mano a parecchi Veterani ed è partito salutato dagli applausi fragorosi e dalle grida entusiastiche di: *Viva Casa Savoja!*

Listino Ufficiale della Borsa di commercio di Roma del dì 28 aprile 1888.

VALORI AMMESSI A CONTRATTAZIONE DI BORSA	GODIMENTO	Valore nominale	Capitale versato	PREZZI IN CONTANTI	Corso Med.	PREZZI NOMINALI
RENDITA 5 0/0 prima grida	1° gennaio 1888	—	—	»	»	»
RENDITA 5 0/0 seconda grida	—	—	—	97 25	97 25	»
Detta 3 0/0 prima grida	1° aprile 1888	—	—	»	»	»
Detta 3 0/0 seconda grida	»	—	—	»	»	65 50
Certificati sul Tesoro Emissione 1860-64	»	—	—	»	»	97 25
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—	»	»	95 »
Prestito Romano Blount 5 0/0	»	—	—	»	»	94 »
Detto Rothschild 5 0/0	1° dicembre 1887	—	—	»	»	99 50
Obbligazioni municipali e Credito fondiario.						
Obbligazioni Municipio di Roma 5 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 prima emissione	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 seconda emissione	»	500	500	»	»	»
Dette 4 0/0 terza emissione	»	500	500	»	»	480 »
Obbligazioni Credito Fondiario Banco Santo Spirito	»	500	500	»	»	452 »
Dette Credito Fondiario Banca Nazionale	»	500	500	»	»	467 »
Dette Credito Fondiario Banco di Sicilia	»	500	500	»	»	»
Dette Credito Fondiario Banco di Napoli	»	500	500	»	»	»
Azioni Strade Ferrate.						
Azioni Ferrovie Meridionali	1° gennaio 1888	500	500	»	»	800 »
Dette Ferrovie Mediterranee	»	500	500	»	»	625 »
Dette Ferrovie Sarde (Preferenza)	»	250	250	»	»	»
Dette Ferrovie Palermo, Marsala, Trapani 1ª e 2ª Emiss.	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Azioni Banche e Società diverse.						
Azioni Banca Nazionale	1° gennaio 1888	1000	750	»	»	2120 »
Dette Banca Romana	»	1000	1000	»	»	1180 »
Dette Banca Generale	»	500	250	»	»	660 »
Dette Banca di Roma	»	500	250	»	»	»
Dette Banca Tiberina	»	200	200	»	»	480 »
Dette Banca Industriale e Commerciale	»	500	500	»	»	580
Dette Banca detta (Certificati provvisori)	1° gennaio 1889	500	250	»	»	555 »
Dette Banca Provinciale	»	250	250	»	»	250 »
Dette Società di Credito Mobiliare Italiano	»	500	400	»	»	985 »
Dette Società di Credito Meridionale	»	500	500	»	»	»
Dette Società Romana per l'Illuminazione a Gaz Stam.	1° genn. 1888	500	500	»	»	»
Dette Società detta (Certificati provvisori) 1888	1° gennaio 1888	500	250	»	»	1180 »
Dette Società Acqua Marcia	»	500	500	»	»	»
Dette Società Italiana per Condotte d'acqua	»	500	250	»	»	480 »
Dette Società Immobiliare	»	500	380	»	»	»
Dette Società dei Molini e Magazzini Generali	»	250	250	»	»	270
Dette Società Telefoni ed Applicazioni Elettriche	—	100	100	»	»	»
Dette Società Generale per l'illuminazione	1° gennaio 1888	100	100	»	»	100 »
Dette Società Anonima Tramwai Omnibus	1° gennaio 1887	250	250	»	»	220 »
Dette Società Fondiaria Italiana	1° gennaio 1888	150	150	»	»	270 »
Dette Società delle Miniere e Fondite di Antimonio	1° aprile 1888	250	250	»	»	»
Dette Società dei Materiali Laterizi	»	250	250	»	»	»
Dette Società Navigazione Generale Italiana	1° gennaio 1888	500	500	»	»	370 »
Dette Società Metallurgica Italiana	»	500	500	»	»	615 »
Azioni Società di assicurazioni.						
Azioni Fondiarie Incendi	»	500	100	»	»	»
Dette Fondiarie Vita	»	250	125	»	»	»
Obbligazioni diverse.						
Obbligazioni Ferrovie 3 0/0, Emissione 1887	»	500	500	»	»	302 »
Obbligazioni Società Immobiliare	1° aprile 1888	500	500	»	»	502 »
Dette Società Immobiliare 4 0/0	»	250	250	»	»	»
Dette Società Acqua Marcia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Strade Ferrate Meridionali	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Pontebba-Alta Italia	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Dette Società Ferrovie Sarde nuova Emissione 3 0/0	1° aprile 1888	500	500	»	»	»
Dette Soc. Ferrovie Palermo-Marsala-Trapani I. S. (oro)	»	300	300	»	»	»
Dette Società Ferrovie Marsala-Palermo-Trapani II.	1° gennaio 1888	300	300	»	»	»
Titoli a quotazione speciale.						
Buoni Meridionali 6 0/0	1° gennaio 1888	500	500	»	»	»
Obbligazioni prestito Croce Rossa Italiana	1° aprile 1888	25	25	»	»	»

Sconto	CAMBI		PREZZI MEDI	PREZZI FATTI	PREZZI NOMINALI
2 1/2	Francia	90 g.	»	»	100 17 1/2
	Parigi	chèques	»	»	100 85
2	Londra	90 g.	»	»	25 38
		chèques	»	»	»
	Vienna e Trieste	90 g.	»	»	»
	Germania	90 g.	»	»	»
		chèques	»	»	»

Sconto di Banca 5 1/2 θ/0. — Interessi sulle anticipazioni

Risposta dei premi . . . . } 27 aprile
Prezzi di Compensazione }
Compensazione . . . . . . 28 id.
Liquidazione. . . . . 30 id.

Il Sindaco: Mario Bonelli.

Prezzi in liquidazione:

Rendita Italiana 5 % 1ª grida 97 30, fine corr. 97 52 1/2 fine pross.

Az. Banca di Roma 655 1/2, 656, fine pross.

Az. Soc. Romana per Illum. a Gaz Stamp. 1460, 1465, fine pross.

Az. Soc. Acqua Marcia 2010, 2012, fine pross.

Az. Soc. Immobiliare 1105, fine pross.

TUMINO RAFFAELE Gerente — Tip. della Gazzetta Ufficiale.